

Bpk Packaging srl

Blue Pack International srl

Bpk srl

1.0 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.1 Le vendite di imballaggi e/o preformati effettuate dalle aziende in favore di qualsiasi Acquirente sono regolate secondo le specifiche condizioni indicate nella “proposta di vendita”, e, in quanto queste non dispongano, secondo le presenti condizioni generali di vendita.

1.2 Parte integrante di ogni contratto di vendita sono i capitolati tecnici elaborati, nonché le schede tecniche e/o i campioni contro firmati, i cromaline (prove di stampa) e gli elaborati grafici che sono forniti in formato elettronico pdf o equivalente.

2. ORDINI.

2.1 La Bpk Packaging srl , Blue Pack International srle Bpk srl effettuano le vendite dei propri imballaggi secondo le seguenti modalità:

a. (ORDINE D'ACQUISTO) l'Acquirente trasmette alle aziende tramite posta elettronica e/o raccomandata e/o whatsapp e/o messaggio l'ordine d'acquisto con l'indicazione del prodotto, della quantità, e della data di consegna richieste;

b. (PROPOSTA DI VENDITA) Il Venditore, ricevuto l'ordine d'acquisto dell'Acquirente, provvede a trasmettere allo stesso una conferma d'ordine scritta contenente l'indicazione precisa del prodotto, delle specifiche tecniche accettate, del prezzo, dei termini di consegna e di pagamento, nonché di ogni altra condizione rilevante.

Se la conferma d'ordine riproduce integralmente le condizioni indicate nell'ordine d'acquisto dell'Acquirente (o non introduce modifiche sostanziali), l'invio della conferma d'ordine da parte del Venditore vale come accettazione e il contratto di vendita si intende concluso alle condizioni così confermate (art. 1326 c.c.).

Se la conferma d'ordine contiene modifiche, integrazioni, limitazioni o riserve rispetto all'ordine d'acquisto (in particolare, ma non solo, in merito a prezzo, specifiche tecniche, quantità, termini di consegna o di pagamento), essa costituisce controproposta. In tal caso il contratto si formerà esclusivamente al ricevimento, entro il termine indicato nella conferma medesima (o, in mancanza, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma), di accettazione scritta espressa da parte dell'Acquirente. Decorso inutilmente tale termine la controproposta si intende decaduta.

È onere esclusivo dell'Acquirente verificare con la massima diligenza, prima di accettare la conferma d'ordine o la controproposta, che le specifiche tecniche, le prestazioni, i materiali e ogni altro dato tecnico indicato nella conferma corrispondano esattamente alle proprie esigenze e richieste. L'eventuale mancata contestazione scritta entro il termine sopra indicato per l'accettazione comporta l'accettazione tacita delle specifiche indicate dal Venditore.

Le specifiche tecniche definitivamente accettate (o non contestate nei termini) confluiranno nella scheda tecnica definitiva che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di vendita.

c. (CONFERMA D'ORDINE) l'Acquirente, ricevuta la proposta di vendita, dovrà accettarla e restituirla controfirmata e/o confermata in forma scritta con ogni strumento idoneo quale conferma d'ordine con le stesse modalità dell'ordine, inoltre:

i. Il Venditore si riserva il diritto di non prendere in considerazione le conferme d'ordine inviate con modalità diverse dalla posta elettronica e/o raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 1326, c. 4, del codice civile;

ii. la conferma d'ordine differente dalla proposta di vendita non corrisponde mai a controproposta ma bensì a nuovo ordine come disciplinato al precedente numero 1;

Il venditore si riserva il diritto di considerare conferma tacita la mancata ricezione della conferma d'ordine controfirmata entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta d'ordine da parte dell'Acquirente.

2.2 PENALITÀ PER DISCONOSCIMENTO O MANCATA CONFERMA DELLE GRAFICHE DI STAMPA DOPO ACCETTAZIONE DELLA CONFERMA D'ORDINE.

L'Acquirente, una volta accettata espressamente la conferma d'ordine (mediante controfirma, messaggio equivalente via WhatsApp/email/PEC o altra modalità idonea come previsto nelle presenti Condizioni Generali), è tenuto a:

-verificare con la massima diligenza le grafiche di stampa, i bozzetti, le prove colore, i file definitivi o ogni altro materiale grafico/pre-stampa fornito dal Venditore;

-approvare o contestare formalmente (con motivazione scritta e specifica) detti materiali

entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della conferma d'ordine (o dalla data di ricezione dei files/grafiche, se successiva e comprovata).

Decorso inutilmente tale termine di 30 giorni senza che l'Acquirente abbia comunicato per iscritto (via PEC, email certificata o raccomandata A/R) eventuali contestazioni motivate e documentate:

-le grafiche e i materiali di stampa si intenderanno definitivamente approvati dall'Acquirente, con conseguente obbligo di procedere alla produzione e alla consegna secondo quanto pattuito;

-l'Acquirente non potrà più disconoscere o contestare le grafiche approvate tacitamente, né eccepire vizi o non conformità relativi agli aspetti grafici/pre-stampa;

-In caso di successivo disconoscimento, rifiuto ingiustificato della merce, risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Acquirente o mancata accettazione della consegna per motivi riconducibili alla mancata/ritardata approvazione delle grafiche e/o parti tecniche confermate, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale di:

a) Tutti i costi sostenuti dal Venditore per i materiali già acquistati o ordinati o trasformati specificamente per l'ordine in questione (materie prime, supporti, inchiostri, lastre, cliché, ecc.), comprovati da fatture/fornitori o da preventivi interni dettagliati;

b) Interessi moratori al tasso massimo consentito dalla legge per le transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), pari al tasso BCE di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali (attualmente 10,15% per il primo semestre 2026), con decorrenza automatica dal 31° giorno successivo all'accettazione della conferma d'ordine, senza necessità di messa in mora.

Questa versione usa il tasso moratorio B2B (più alto e automatico) invece del tasso legale (1,60% nel 2026), che è più appropriato per transazioni commerciali tra imprese e massimizza la protezione del Venditore.

c) Una penale forfettaria di € 1.000,00 (quattrocento/00) a titolo di rimborso delle spese amministrative, gestionali e di gestione del credito sostenute dal Venditore per l'inadempimento (predisposizione ordini fornitori, stoccaggio materiali, solleciti, ecc.).

Il Venditore avrà altresì diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito (es. deprezzamento materiali, costi di smaltimento, mancato guadagno su altri ordini), da quantificarsi in giudizio o per equo apprezzamento.

La presente clausola non pregiudica il diritto del Venditore di risolvere il contratto per inadempimento grave dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di richiedere l'integrale risarcimento del danno.

3. LAVORI PREPARATORI E PRODUZIONE.

3.1 Salvo preventiva richiesta scritta dell'Acquirente da effettuarsi nell'ordine d'acquisto, l'azienda Venditrice ha l'insindacabile diritto di scelta dei materiali e dei processi di lavorazione da utilizzare nella produzione degli imballaggi ordinati, ed eventuali richieste di modifica dopo l'avvio della produzione comporteranno l'addebito a carico dell'Acquirente dei relativi costi, ivi compresi i costi per le materie prime non più riutilizzabili a seguito delle modifiche richieste.

3.2 Gli imballaggi venduti vengono prodotti tramite gli impianti stampa forniti dall'Acquirente, o, in mancanza, tramite gli impianti stampa elaborati dalla stessa Venditrice secondo le indicazioni dell'Acquirente successivamente addebitati

all'Acquirente a titolo di contributo. L'azienda si riserva il diritto di comunicare all'Acquirente i vizi e/o il deterioramento degli impianti stampa tali da rendere la realizzazione degli imballaggi ordinati impossibili e/o eccessivamente onerosa. In tale ipotesi l'azienda non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna degli imballaggi ordinati dall'Acquirente. Gli impianti stampa sono conservati a cura e spese del Venditore a partire dalla data del loro ultimo utilizzo (ovvero la data di ricezione della conferma d'ordine dell'ultima fornitura effettuata in ordine di tempo) per un periodo non superiore ai 24 mesi per la flessografia, decorsi tali termini, salvo comunicazione scritta da inviarsi a cura dell'Acquirente entro 7 giorni prima della scadenza, la Venditrice provvederà alla loro distruzione.

3.3 I costi di prepress sono sempre a carico dell'Acquirente anche nel caso in cui l'ordine non vada, per qualsiasi motivo, in produzione. Per prepress si intende la fase produttiva preparatoria che precede la messa in produzione degli imballaggi, e prevede la consegna degli impianti stampa da parte dell'Acquirente, o la loro creazione a titolo oneroso, nonché la realizzazione degli elaborati grafici (in formato elettronico pdf o equipollente) dell'imballaggio ordinato, come mock-up, prove di stampa e cromalin. Ogni cromalin, mock-up ed elaborazione grafica richiesti dall'Acquirente in aggiunta a quelli prodotti dalla Venditrice in fase di prepress saranno addebitati a costo aggiuntivo da stimarsi a consuntivo.

3.4 L'Acquirente ha l'onere di approvare preventivamente per iscritto i mock-up, le prove di stampa e i cromalin secondo i termini e le modalità indicate dal Venditore con il loro invio. Il Venditore realizza il cromalin e le prove di stampa/mock-up secondo le indicazioni scritte dall'Acquirente, ogni modifica delle indicazioni date inizialmente comporterà l'addebito degli ulteriori costi sostenuti dalla Venditrice. L'Acquirente, qualora abbia rinunciato espressamente per iscritto, oppure non abbia

approvato nei termini indicati dalla Venditrice, i cromalin e le prove di stampa/ mock-up, solleva preventivamente la Venditrice da qualsiasi responsabilità in merito alla mancata rispondenza tra gli imballaggi ordinati e quelli prodotti. La Venditrice si riserva il diritto, e l'Acquirente preventivamente autorizza, ad apporre sugli imballaggi prodotti un proprio codice di riferimento anonimo al fine di garantirne la tracciabilità.

3.5 L'Acquirente garantisce la Venditrice di essere titolare del diritto di sfruttamento economico dei marchi stampati sugli imballaggi ordinati, nonché che gli stessi sono conformi e non sono contrari alle leggi, ai regolamenti, e agli usi dei paesi dove verranno diffusi. I disegni, i negativi, le pellicole, i cilindri di stampa, i film, i fotopolimeri, i cromalin, i pdf, i progetti/elaborazioni grafiche ed ogni informazione di tipo analogico/ digitale preparati dal Venditore, o dal terzo da questa incaricato, rimangono di proprietà esclusiva della Venditrice anche se l'Acquirente ha contribuito finanziariamente alla loro realizzazione. I progetti, gli schizzi, i bozzetti, le prove stampa, ecc. di proprietà dell'Acquirente sono conservati a titolo gratuito presso la Venditrice per tutta la durata necessaria al loro utilizzo.

3.6 L'Acquirente si obbliga a garantire e mantenere indenne la Venditrice per qualsiasi danno, onere o conseguenza dannosa dovesse derivargli nella produzione degli imballaggi commissionati per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi.

3.7 La Venditrice risponderà esclusivamente della corrispondenza dell'imballaggio venduto ai mock-up, alle prove di stampa e al cromalin prodotti ed approvati in fase di prepress entro le tolleranze studiate e derivate dal Giflex ma idonee al processo produttivo del Venditore. Il venditore mantiene uno standard uguale o inferiore a Delta 4 rispetto Campione di Riferimento o Libreria Digitale.

La Venditrice non è tenuta in modo alcuno a verificare, né verificherà, le informazioni

stampate sull'imballaggio realizzato per conto dell'Acquirente, come, ad esempio, la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, la durabilità del prodotto PAO (Period After Opening), le condizioni di conservazione ed uso, il paese d'origine e luogo di provenienza, la dichiarazione nutrizionale, il nome o ragione sociale, la quantità contenuta, le indicazioni nutrizionali, la dimensione dei testi e il loro posizionamento sull'imballaggio, il numero di lotto o l'area destinata alla stampa in linea, le precauzioni particolari per l'impiego, la funzione del prodotto cosmetico e i codici INCI e/o la traduzione della lingua Italiana in altre lingue.

Inoltre, la Venditrice non risponderà in modo alcuno per la correttezza del codice EAN/UPC o di qualsiasi altro codice/simbolo identificativo che vengono fatti stampare.

L'indicazione dei codici/simboli identificati dovrà essere effettuata dall'Acquirente in ossequio alla relativa disciplina tecnica/ stato dell'arte.

L'Acquirente libera da ogni responsabilità la Venditrice di fronte a qualsiasi reclamo relativo all'uso dei codici/ simboli identificativi, impegnandosi a manlevarla anche verso terzi.

3.8 La Venditrice garantisce che l'imballaggio venduto è indelebile secondo le normali condizioni di utilizzo, nonché tecnicamente conforme, per dimensioni, conformazione, e grafica a quanto approvato dall'Acquirente in fase di prepress, e non è, in alcun modo, responsabile della visibilità e leggibilità delle informazioni sui prodotti confezionati che ivi vi figurano.

3.9 I costi di avviamento stampa sono inclusi nel prezzo di vendita degli imballaggi salvo accordi differenti. Il presentarsi in fase di avviamento con nuovi riferimenti colori mai presentati identifica un fermo macchina. Il fermo macchina per l'avvio stampa di ogni singolo ordine dell'Acquirente non potrà superare i 40 minuti. Superato questo limite temporale la Venditrice si riserva il diritto di

addebitare i costi di avviamento stampa all'Acquirente pari a 1.600 €/hr. Nel caso l'acquirente che ha introdotto nuovi riferimenti colori in fase di avviamento, non approva la stampa e rifiuta di proseguire con l'ordine corrisponderà oltre a tutti i costi 1 hr di avviamento Stampa.

4.0 OBBLIGHI DI QUARANTENA, VERIFICA E MANLEVA IN RELAZIONE AL PACKAGING DESTINATO A CONTATTO CON ALIMENTI.

L'Acquirente, in qualità di operatore responsabile dell'immissione sul mercato dei prodotti alimentari confezionati con il packaging fornito dal Venditore, si obbliga espressamente a:

Effettuare la quarantena del packaging ricevuto prima di qualsiasi utilizzo o immissione sul mercato dei prodotti alimentari. La quarantena dovrà durare almeno il tempo necessario per effettuare tutte le verifiche del caso (compresa, ove applicabile, la verifica di conformità ai limiti di migrazione specifica e globale ex Regolamento (UE) n. 10/2011 e successive modifiche, nonché alle buone pratiche di fabbricazione – GMP – e alle altre norme MOCA vigenti), in conformità alle linee guida UE e alla prassi di settore.

Verificare con la massima diligenza – prima dell'utilizzo e dell'immissione sul mercato – che il packaging sia idoneo al contatto con gli specifici alimenti destinati ad essere confezionati (tenuto conto di tipo di alimento, tempo e temperatura di contatto, condizioni di stoccaggio e trasporto), e che non vi sia rischio di migrazione di sostanze in quantità non conformi alla normativa vigente o comunque pregiudizievoli per la salute umana o per la qualità organolettica del prodotto alimentare.

È onere esclusivo e inderogabile dell'Acquirente effettuare tali verifiche (analisi di laboratorio, test di migrazione, valutazioni di idoneità al contatto specifico, ecc.), anche avvalendosi di laboratori accreditati, e conservare la relativa documentazione per i termini di legge. Il Venditore fornisce il packaging sulla base delle

informazioni e specifiche fornite dall'Acquirente, senza che ciò implichi assunzione di responsabilità per l'idoneità al contatto con alimenti specifici non dichiarati o non testati.

4.1 Garantire e mantenere indenne

il Venditore (nonché i suoi amministratori, dipendenti, fornitori e sub-fornitori) da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (ivi inclusi ragionevoli onorari legali), sanzione, pretesa, azione o responsabilità (civile, amministrativa o penale) derivante, direttamente o indirettamente:

- dalla mancata o ritardata quarantena del packaging;
- dalla mancata o inadeguata verifica delle performance e dell'idoneità al contatto alimentare;
- dall'immissione sul mercato di prodotti alimentari confezionati con packaging non quarantenato o non verificato;
- da qualsiasi contaminazione, migrazione di sostanze, alterazione organolettica, non conformità normativa o danno alla salute del consumatore o a terzi, riconducibile al packaging fornito ma non correttamente gestito dall'Acquirente post-consegna.

L'Acquirente manleva espressamente il Venditore da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da inadempimento agli obblighi di cui sopra, anche se il packaging è conforme alle dichiarazioni e certificazioni rilasciate dal Venditore al momento della fornitura.

L'Acquirente si obbliga a tenere indenne il Venditore anche da pretese di autorità sanitarie (ASL, NAS, Ministero della Salute, EFSA, ecc.) o di consumatori/terzi”.

La presente clausola non pregiudica il diritto del Venditore di risolvere il contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. e di

richiedere l'integrale risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

5.0 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA PER NON CONFORMITÀ TECNICA DEL PACKAGING E INTERVENTO DI ERRORE UMANO.

5.1 Il Venditore garantisce che il packaging fornito corrisponda alle specifiche tecniche indicate nella scheda tecnica accettata dall'Acquirente con la conferma d'ordine o con l'accettazione espressa delle grafiche/bozzetti definitivi.

In caso di non conformità del packaging ai dati tecnici della scheda tecnica (es. per errore umano del Venditore o dei suoi ausiliari), la responsabilità del Venditore è limitata esclusivamente alla sostituzione del materiale non conforme o, a scelta del Venditore, al rimborso del valore netto della singola fornitura contestata (esclusi costi accessori, trasporto, stoccaggio o altri oneri).

Il Venditore non risponde in alcun modo di danni consequenziali, indiretti, lucro cessante, perdita di avviamento, danni a terzi (inclusi consumatori finali o autorità sanitarie), né di qualsiasi pregiudizio derivante da contaminazione, migrazione di sostanze, alterazione del prodotto alimentare, richiamo/sanzioni o lesioni alla salute, qualora l'Acquirente avrebbe potuto verificare o prevenire tali conseguenze mediante controlli tecnici e meccanici ordinari sul packaging ricevuto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica della tenuta delle saldature, della tenuta dell'atmosfera modificata, della resistenza meccanica, della barriera, della compatibilità con il processo di riempimento/confezionamento o con le condizioni di stoccaggio/trasporto).

5.2 È onere esclusivo e inderogabile dell'Acquirente, in qualità di operatore professionale responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e del Regolamento (UE) n. 10/2011 (MOCA), effettuare con la massima diligenza

tutti i controlli tecnici e meccanici necessari sul packaging ricevuto prima dell'utilizzo e dell'immissione sul mercato dei prodotti alimentari. Tale obbligo include, tra l'altro, test di tenuta, prove di saldatura, verifiche di tenuta dell'atmosfera modificata (MAP), analisi di migrazione specifica/globale ove applicabili, e qualsivoglia altra verifica idonea a rilevare non conformità tecniche o prestazionali.

5.3 L'Acquirente si obbliga a garantire e mantenere indenne il Venditore (nonché i suoi amministratori, dipendenti, fornitori e sub-fornitori) da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (ivi inclusi ragionevoli onorari legali), sanzione amministrativa, pretesa o azione (civile, amministrativa o penale) derivante, direttamente o indirettamente:

- da non conformità del packaging e/o errore sui dati tecnici della scheda tecnica imputabile/i a errore umano o altro fatto del Venditore, qualora l'Acquirente non abbia tempestivamente contestato la non conformità entro i termini di legge o contrattuali e/o non abbia effettuato le verifiche tecniche/meccaniche di cui sopra;
- dall'immissione sul mercato di prodotti alimentari confezionati con packaging non verificato o non conforme per aspetti tecnici/meccanici controllabili dall'Acquirente;
- da qualsiasi conseguenza pregiudizievole (inclusi richiami, distruzione merci, danni a terzi o sanzioni) riconducibile a mancata o inadeguata verifica da parte dell'Acquirente.

5.4 In ogni caso, la responsabilità complessiva del Venditore per qualsiasi causa (inclusa non conformità alla scheda tecnica, errore umano, vizi o inadempimento) non potrà eccedere, per singola fornitura o per singolo ordine, il valore netto della fornitura contestata (IVA esclusa). Tale limite non opera in caso di dolo o colpa grave del Venditore, ai sensi dell'art. 1229 c.c.

5.5 La presente clausola non pregiudica il diritto del Venditore di risolvere il contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. e di

richiedere l'integrale risarcimento di ogni ulteriore danno subito in caso di inadempimento dell'Acquirente agli obblighi di verifica e quarantena.

5.6 In ogni caso, è onere esclusivo dell'Acquirente denunciare per iscritto (via PEC o raccomandata A/R) la non conformità entro i termini di decadenza ex art. 1495 c.c. o quelli più brevi eventualmente previsti nelle presenti Condizioni Generali, allegando prove documentali idonee (es. report di test, foto, analisi di laboratorio). Decorso tale termine senza contestazione motivata, la fornitura si intende accettata tacitamente e conforme.

6. PAGAMENTI.

6.1 I termini e le modalità di pagamento sono quelli indicati nella proposta di vendita, in mancanza di indicazioni l'Acquirente dovrà effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario entro e non oltre la data di ricevimento della fattura, o della diversa data indicata nella fattura come termine di pagamento.

L'Acquirente non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare i propri pagamenti.

6.2 In caso di ritardato pagamento l'Acquirente è tenuto a corrispondere alla Venditrice gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, inoltre l'Acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine per i pagamenti non ancora scaduti, mentre la Bpk si riserva la facoltà di sospendere unilateralmente, e senza avviso, gli ordini in corso.

7.0 CLAUSOLA PENALE E INTERESSI DI MORA PER ECCEZIONI PRETESTUOSE O DILATORIE AI FINI DI RITARDO O ELUSIONE DEL PAGAMENTO.

7.1 In caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del contratto (fatture, acconti, saldi, ecc.), l'Acquirente è tenuto al pagamento degli interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (transazioni commerciali tra imprese), con decorrenza automatica dalla scadenza pattuita senza

necessità di messa in mora. Il tasso applicabile è quello vigente al momento della scadenza (per il periodo 01/01/2026 – 30/06/2026 pari al 10,15% annuo, salvo aggiornamenti semestrali pubblicati in Gazzetta Ufficiale), con capitalizzazione annuale o secondo le modalità previste dalla norma.

7.2 Qualora l'Acquirente opponga eccezioni, contestazioni o riserve (anche giudiziali o stragiudiziali) al pagamento o alla fatturazione con l'evidente finalità di evitare, ritardare o eludere l'adempimento degli obblighi di pagamento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: eccezioni pretestuose prive di fondamento oggettivo, contestazioni generiche o non motivate, opposizioni dilatorie all'esecuzione di decreti ingiuntivi, mancata corresponsione parziale pur in presenza di forniture parzialmente accettate, ecc.), il Venditore avrà diritto, oltre agli interessi di mora di cui al comma 7.3, al pagamento di una penale forfettaria commisurata ai costi finanziari e amministrativi sostenuti per la gestione del credito e del contenzioso, determinata nella misura maggiore tra:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna fattura o singola posizione creditoria oggetto di ritardo/eccezione pretestuosa;
- il 7% (sette per cento) del valore netto della fornitura contestata o ritardata (IVA esclusa).

Tale penale è dovuta automaticamente in caso di accertamento (anche in via stragiudiziale dal Venditore, con onere per l'Acquirente di provare il contrario) della natura pretestuosa o dilatoria dell'eccezione/ritardo, senza necessità di prova del danno effettivo (funzione liquidatoria e deterrente ex art. 1382 c.c.).

7.4 La penale di cui al comma 2 si cumula con:

- gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002;
- il rimborso di tutte le spese finanziarie e amministrative documentate sostenute dal Venditore (es. costi di solleciti, recupero crediti,

spese legali stragiudiziali, commissioni bancarie per anticipazioni, ecc.);

- l'eventuale risarcimento del maggior danno (es. lucro cessante per immobilizzo capitale, deprezzamento monetario ulteriore).

7.5 L'Acquirente non potrà sospendere o ritardare i pagamenti per eccezioni o contestazioni se non previa comunicazione scritta motivata e documentata (via PEC o raccomandata A/R) entro i termini di decadenza per vizi ex art. 1495 c.c. o quelli contrattuali più brevi. In mancanza, qualsiasi sospensione/rifiuto parziale o totale si considera pretestuoso ai fini dell'applicazione della penale.

7.6 La presente clausola non pregiudica il diritto del Venditore di:

- risolvere il contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.;
- richiedere l'integrale risarcimento del danno ulteriore;
- procedere immediatamente all'esecuzione forzata del credito senza attendere l'esito di eventuali contestazioni.

8. CONSEGNA.

8.1 I tempi e le modalità di consegna sono quelli indicati nella proposta di vendita, e, salvo diversa pattuizione scritta, sono da intendersi come termini meramente indicativi, quindi mai perentori e/o essenziali (non esiste la consegna garantita anche se erroneamente citata in comunicazioni per vie brevi). Non sono dovute penali se non accordate preventivamente tra le parti.

8.2 La Venditrice si libera dall'obbligo della consegna rimettendo gli imballaggi al vettore o allo spedizioniere, pertanto gli imballaggi viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente, anche quando le spese di trasporto sono, in tutto o in parte, a carico della Venditrice.

8.3 La Venditrice invierà all'Acquirente un avviso via mail e/o altro mezzo tracciabile di

merce in giacenza e pronta per la consegna qualora la consegna – da farsi anche per lotti – non possa essere effettuata per cause dipendenti dall'Acquirente.

Nel caso di mancato ritiro della merce entro 30 gg dalla ricezione del predetto avviso, il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 1456 del codice civile, tramite semplice comunicazione della Venditrice all'Acquirente di volersi avvalere della presente clausola contrattuale. In caso di risoluzione, salvo il risarcimento del maggior danno, la Venditrice addebiterà all'Acquirente una penale pari al prezzo della merce non ritirata, maggiorata degli interessi nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla data di ricezione dell'avviso di merce in giacenza fino al trentesimo giorno successivo, nonché dei costi sostenuti per lo stoccaggio e da sostenere per lo smaltimento della merce in giacenza.

8.4 I bancali (pallet EPAL/EUR o equivalenti) utilizzati per il trasporto e la consegna della merce sono forniti dal Venditore a rendere e non sono inclusi nel prezzo della fornitura (salvo espressa indicazione contraria in conferma d'ordine). Essi restano di proprietà esclusiva del Venditore e devono essere restituiti in buono stato di conservazione, puliti e integri (senza danni significativi, riparazioni non autorizzate o manomissioni), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della merce all'Acquirente (o al luogo di destinazione indicato).

8.5 La restituzione dovrà avvenire a cura e spese dell'Acquirente, presso il magazzino o il punto di ritiro indicato dal Venditore (o tramite vettore concordato), con preavviso scritto di almeno 48 ore. Il Venditore emetterà apposito buono di reso o DDT di rientro per attestare la restituzione.

8.6 Decorso inutilmente il termine di 30 giorni senza restituzione (o con restituzione parziale/incompleta), l'Acquirente sarà tenuto al pagamento immediato di:

a) un addebito forfettario pari a € 25,00 (venticinque/00) per ciascun bancale non restituito, a titolo di penale liquidata ex art. 1382 c.c. per il mancato rientro e per coprire i costi di approvvigionamento/sostituzione del bancale equivalente (prezzo stimato di mercato al netto di usura fisiologica);

b) le spese di trasporto sostenute o da sostenersi dal Venditore per il ritiro/recupero dei bancali non resi (comprovate da documenti o preventivi), ivi inclusi eventuali costi aggiuntivi di logistica, magazzinaggio o smaltimento.

L'addebito avverrà tramite emissione di fattura separata (o nota di addebito) con termine di pagamento di 30 giorni dalla data di emissione. Sul ritardo si applicheranno gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 (tasso vigente al momento della scadenza) e, se del caso, la penale per eccezioni dilatorie come prevista nelle presenti Condizioni Generali.

8.7 L'Acquirente è responsabile della custodia e conservazione dei bancali dal momento della consegna fino alla restituzione, rispondendo di furto, smarrimento, danneggiamento o deterioramento (salvo caso fortuito o forza maggiore provati). In tali casi, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento del valore di sostituzione come sopra indicato, maggiorato di eventuali danni ulteriori.

8.8 La mancata restituzione dei bancali entro il termine costituisce inadempimento contrattuale e legittima il Venditore a:

- sospendere forniture successive fino al rientro o al pagamento;
- risolvere il contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. in caso di reiterazione o importi significativi;
- richiedere l'integrale risarcimento del maggior danno (es. impossibilità di riutilizzo in altre consegne, costi di approvvigionamento straordinario).

8.9 La presente clausola non pregiudica l'applicazione di eventuali accordi specifici di interscambio pallet (es. sistema EPAL o pool)

eventualmente concordati tra le parti, che prevalgono in caso di conflitto.

9. CONFORMITÀ E GARANZIA.

9.1 L'Acquirente, prima di utilizzare gli imballaggi acquistati, indipendentemente dalla dichiarazione della Venditrice della loro conformità alle norme vigenti e alle specifiche concordate, deve verificarne autonomamente la conformità alle eventuali regolamentazioni previste per lo specifico uso tecnologico a cui sono destinati.

9.2 Gli imballaggi venduti dalla Venditrice sono garantiti per 6 mesi a decorrere dalla data di consegna, o dalla ricezione da parte dell'Acquirente della comunicazione, pervenuta anche con conferma ordine, di merce in giacenza e pronta per la consegna, nel caso in cui la stessa non venga subito consegnata/ritirata.

L'Acquirente, anche nel caso di merce che non viene immediatamente utilizzata,

è obbligato, pena la decadenza dal diritto di garanzia, a verificare la conformità degli imballaggi acquistati entro e non oltre 8 giorni dalla loro consegna.

9.3 Salvo diversa prescrizione contenuta nel capitolato tecnico di fornitura approvato dalla Venditrice, l'Acquirente deve effettuare lo stoccaggio degli imballaggi acquistati secondo le seguenti modalità: a. le bobine vanno conservate nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra i 18°C e i 25°C, e con umidità relativa compresa tra il 40% e il 60%;

b. va evitata l'esposizione diretta ai raggi solari ed alle fonti di calore;

c. gli imballaggi prima di essere utilizzati devono sostare nel reparto di confezionamento almeno 12 ore prima del loro utilizzo; differenti modalità di stoccaggio, modifiche e/o interventi sugli imballaggi, utilizzo in modo difforme dalla

scheda tecnica, comporteranno il venir meno della garanzia.

9.4 A pena di decadenza dal diritto di garanzia le denunce di non conformità dell'Acquirente devono necessariamente essere fatte per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec della Venditrice e devono contenere obbligatoriamente:

- a. numero d'ordine, di fattura e di ddt;
- b. kg o metri lineari contestati;
- c. numero di etichetta per la tracciabilità, apposta all'interno dell'anima di cartone dell'imballaggio contestato;
- d. tipologia di problematica riscontrata nonché (a mezzo corriere) campione di film nel caso di non conformità strutturali o non conformità grafiche alla bozza di stampa precedentemente approvata dall'Acquirente; inoltre, in deroga all'art. 1745, c. 1, del codice civile le denunce non possono in nessun caso essere avanzate nei confronti degli agenti e dipendenti commerciali della Venditrice ma solo verso responsabile ufficio qualità della Venditrice e/o amministratore delegato della stessa.

9.5 Dalla data della denuncia di non conformità gli imballaggi contestati devono essere tenuti a disposizione della Venditrice per i relativi accertamenti, e non possono essere restituiti senza un'autorizzazione preventiva.

9.6 Ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, nell'ipotesi di esistenza riscontrata dalla Venditrice, o accertata giudizialmente, di vizi o difetti di qualità o comunque di difformità della merce da quella pattuita, e in ogni altra ipotesi di accertato e/o riconosciuto inadempimento del venditore, la responsabilità della Venditrice è limitata al prezzo del prodotto risultato viziato.

La garanzia non opera in nessun caso e non sono ammessi reclami con riferimento ai Prodotti i cui difetti sono dovuti a quanto segue:

- Danni causati durante il trasporto se resa ex works:

- Uso o conservazione negligenti, improprie riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da terzi;

- Alterazioni estetiche o strutturali del prodotto per effetto della luce o/e di sostanze con le quali viene a contatto successivamente alla vendita.

Qualora la denuncia non venga comunicata con le modalità ed entro i termini di cui alle presenti condizioni, i Prodotti consegnati si considerano conformi e accettati.

In ogni caso, il Cliente non può avanzare contestazioni né diritti di garanzia se il pagamento non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti. Anche nel caso di reclami accettati dal Venditore, questi risponde limitatamente al valore della merce fornita, in nessun caso il Venditore è tenuto a risarcire danni al compratore, né diretti né indiretti.

10 MIGLIORIE (G.P.P.) E TOLLERANZE.

10.1 La Venditrice si riserva il diritto di apportare agli imballaggi tutte le migliorie tecniche ritenute necessarie secondo le good production practices (GPP) del settore.

Per ragioni tecniche inerenti ai processi produttivi (avviamento impianti, setup macchine, regolazioni, scarti di avviamento e tiratura inevitabili nelle fasi di lavorazione continua quali estrusione, stampa, laminazione, spalmatura, taglio longitudinale, riavvolgimento o altre operazioni su materiali in bobina o continuo), la quantità effettivamente consegnata potrà discostarsi da quella ordinata nei limiti delle tolleranze quantitative di seguito indicate.

In ogni caso, la quantità minima consegnata per ciascuna fase di lavorazione autonoma (intesa come singola lavorazione o combinazione sequenziale di lavorazioni necessarie per l'ordine) non potrà essere inferiore a 2.000 metri lineari (mtl) netti utilizzabili, salvo diverso accordo scritto espresso nella conferma d'ordine. Tale quantità minima rappresenta il lotto tecnico minimo di produzione necessario

per garantire la qualità e l'economicità del processo, tenuto conto degli scarti fisiologici e delle perdite di avviamento.

Se l'ordine prevede più fasi di lavorazione distinte (es. stampa + laminazione + taglio, o estrusione + spalmatura + stampa), la quantità minima di 2.000 mtl si applicherà a ciascuna fase separatamente, salvo patto contrario.

Le tolleranze quantitative generali sulla quantità ordinata sono valide oltre al rispetto del minimo per fase.

Il committente è tenuto ad accettare e pagare la quantità effettivamente consegnata purché rientri nelle tolleranze sotto indicate e nel rispetto del minimo per fase di 2.000 mtl. La fornitura si intenderà conforme se la quantità consegnata è compresa tra il valore minimo (2000 mtl per fase o tolleranza negativa) e il valore massimo (tolleranza positiva).

In caso di quantità ordinata inferiore al lotto minimo tecnico di 2000 mtl per fase, il Venditore si riserva di:

procedere comunque alla produzione di almeno il lotto minimo ovvero 2000 mtl, con addebito all'Acquirente della quantità minima prodotta al prezzo unitario concordato.

L'Acquirente non potrà eccepire scostamenti quantitativi entro i limiti sopra indicati e/o specificati né richiedere riduzioni di prezzo o penali per quantità inferiori al minimo tecnico o entro le tolleranze. Eventuali contestazioni sulla quantità devono essere formulate per iscritto (via PEC o raccomandata A/R) entro 8 giorni dalla consegna, con indicazione precisa dei metri lineari misurati e prove documentate (es. pesate certificate o misurazioni su bobine).

La presente clausola non si applica se l'ordine prevede espressamente quantità fisse senza tolleranze o se diversamente pattuito per iscritto nella conferma d'ordine.

10.2 L'Acquirente approva ed accetta espressamente le tolleranze produttive riportate di seguito.

PEZZI

da 10.000 a 50.000 pezzi +/- 30%;

da 50.001 a 100.000 pezzi +/-15%

più di 100.000 pezzi +/- 10 %

Si ricorda che il numero di pezzi è legato al grammaggio del laminato per cui nel caso non si rispettino i minimi tecnici in Mtl sopra citati dei materiali la tolleranza è come da clausola 10.1

fino a 350 Kg +/- 50 %;

da 351 a 1000 Kg +/- 30 %;

da 1001 a 8.000 Kg +/- 20 %;

oltre +/- 15 %;

da 2.001 a 40.000 mq/ml +/- 30 %;

da 40.001 a 90.000 mq/ml +/- 20 %;

oltre +/- 15%;

10.3 Nel packaging stampato (soprattutto flessibile, come film, buste, etichette in bobina, materiali per alimenti), il fuori registro (o misregistration, spostamento tra i vari colori) è un difetto tecnico inevitabile in processi come flessografia, rotocalco o ibridi, dovuto a tensioni del film, allungamenti del supporto, variazioni termiche, setup macchine e flessibilità delle lastre/cliché.

Non esiste un unico valore "massimo tollerato" universale fissato per legge (non è regolato da norme MOCA o UE sulla sicurezza alimentare, ma da standard tecnici di qualità), per questo l'azienda Venditrice dichiara i limiti tecnici in:

Secondo Norma ISO 12647-6 (specifica per stampa flessografica su substrati continui, packaging flessibile

Tolleranza di registro massima consentita (limite accettabile)

± 0,3–0,4 mm (300–400 µm)

Le tolleranze ammesse per lotto, laddove si ravvisi una non conformità minore come giunte e/o fuori registro che non pregiudicano l'utilizzo degli imballaggi sono fino ai seguenti limiti:

fino a 1.000 kg a 4.000 Kg +/- 15 %;

da 4.001 kg a 15.000 kg +/-8 %;

11. IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA PER FORZA MAGGIORE.

Nessuna delle due parti sarà responsabile per eventuali ritardi nelle prestazioni ai sensi del Contratto (diversi da quelli per il ritardo nel pagamento) nella misura in cui detti inadempimenti o ritardi siano causati e fuori dal controllo ragionevole della parte e si verificano senza sua colpa o negligenza, compresi, senza limitazione, calamità naturali, guerre, sommosse o altri grandi sconvolgimenti. Se qualora risultasse impossibile effettuare il Contratto a causa della indisponibilità di una materia prima specifica o la sospensione di un particolare processo industriale, le parti si impegnano ad

esaminare e concordare la fornitura di un prodotto alternativo il cui prezzo sarà rivisto in base alla nuova composizione del prodotto. Entrambe le parti, in tal caso, conservano il diritto di recedere dal Contratto.

12. ALTRE CONDIZIONI.

12.1 Per quanto concerne le caratteristiche tecniche non contemplate negli articoli precedenti si fa riferimento al Capitolato Tecnico Giflex Italia di pertinenza e/o ISO 12647-6

12.2 L'Acquirente e la Venditrice si obbligano reciprocamente a tener riservate tutte le notizie di carattere tecnico e commerciale ricevute e comunque apprese in esecuzione del presente contratto per anni 3 a decorrere dall'ultima consegna della merce acquistata/venduta.

13. NORMA DI COMPLETEZZA.

13.1 Le presenti condizioni generali di vendita, nonché i singoli contratti di vendita sono regolati esclusivamente dalla legge italiana. Le condizioni generali sono efficaci fino alla loro revoca da parte della Venditrice.

13.2 La Venditrice dà atto e conferma che ogni trattamento di dati personali dell'Acquirente collegato alle vendite effettuate in esecuzione del presente contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679. 9

14. FORO COMPETENTE:

Il Contratto è regolato dalla legge Italiana. Per la risoluzione e decisione di tutte le controversie derivanti o connesse alle presenti Condizioni generali e/o ad ogni singolo Contratto ad esse collegato, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Padova.